

## **CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA** *delibera n 26 consiglio d'istituto del 30.09.24*

Facendo riferimento alle normative vigenti e per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali il Collegio dei Docenti del 26 settembre 2024 ha formulato dei criteri oggettivi, che tutti i team dei docenti e i Consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva.

In particolare si è tenuto conto dei seguenti:

### RIFERIMENTI NORMATIVI (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n.62)

#### **Art. 3 DL n. 62/2017**

##### **Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria**

1. Le alunne e gli alunni della **scuola primaria** sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.**

#### **Art. 5 DL n. 62/2017**

##### **Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado**

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

#### **Art. 6 DL n. 62/2017**

##### **Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo**

1. Le alunne e gli alunni della **scuola secondaria** di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. **Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva **specifiche strategie** per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

### **IL NOSTRO ISTITUTO CONCEPISCE LA NON AMMISSIONE COME**

- un evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza
- una strategia finalizzata alla costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo di apprendimento positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

### **CRITERI DI NON AMMISSIONE**

Al fine della non ammissione alla classe successiva o agli esami di fine ciclo, solo quando siano stati adottati documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi, verranno considerati casi di eccezionale gravità, tali da giustificare la non ammissione, quelli in cui si registrino:

- **il non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento** in presenza di gravi lacune nella preparazione. Considerando unica e non confrontabile la situazione di ogni alunno, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, per la scuola secondaria, si discuterà in sede di scrutinio finale per tutti i casi di alunni che presentino un numero di insufficienze, gravi e meno gravi (voti 4 – 5), pari o superiori alle 4 discipline. Si terrà in particolare considerazione la concreta possibilità per lo studente di aver acquisito i requisiti minimi per affrontare la classe successiva o le prove d'esame;
- **il non raggiungimento degli obiettivi formativi:** partecipazione, collaborazione, impegno e metodo di studio;
- **i mancati progressi rispetto alla situazione di partenza;**
- **il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente**, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente;
- **una valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno** per mancato rispetto o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche dai ripetuti rilievi di mancanze con riferimento alle Competenze di Cittadinanza, al Patto di responsabilità, ai regolamenti di Istituto, allo Statuto degli studenti e delle studentesse;
- per la scuola secondaria: assenze superiori al 25% dell'orario annuale, salvo diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal collegio dei docenti.